Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì 26 aprile — Numero 98

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0,50 } spazio di linea
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 478, *che converte in legge il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964, sui sussidi ai danneggiati dalla piena dell'Arno dall 8-9 gennaio 1919.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, num. 964, che autorizza la spesa di lire 750,000 per sussidi da concedersi a privati ed Enti pubblici danneggiati dalla piena dell'Arno, avvenuta nella notte dall'8 al 9 gennaio 1919, nei comuni di Pisa e Cascina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI — FACTA.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 439, *che converte in legge il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici al personale delle Regie scuole medie di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto, n. 1323, in data 8 luglio 1919, contenente disposizioni per i miglioramenti economici a favore del personale delle Regie scuole di commercio di secondo e terzo grado.

Art. 2.

Agli effetti degli aumenti periodici di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge sono computati utili gli anni di servizio prestati dagli insegnanti:

a) come titolari (ordinari, straordinari, o in soprannumero), compreso il periodo di prova, nelle scuole medie, regie o pareggiate;

b) come assistenti nelle Regie Università e negli Istituti governativi di istruzione superiore;

c) come insegnanti di ruolo di scuole medie commerciali che furono in seguito regificate;

d) come impiegati con funzioni direttive, ispettive o amministrative presso qualunque Amministrazione dello Stato, purchè la nomina sia avvenuta per decreto Reale.

Eguale trattamento sarà fatto al personale di segreteria, così amministrativo che d'ordine, per i quali gli aumenti decorreranno dalla prima nomina, in qualunque amministrazione dello Stato, al grado attuale od equipollente a quello attualmente coperto presso la scuola.

La spesa necessaria per il pagamento degli aumenti periodici è a carico del Ministero dell'industria e commercio in aggiunta al contributo ordinario annuale dovuto dal Ministero alla scuola stessa.

Art. 3.

Nelle Regie scuole di commercio ad orario ridotto gli stipendi e gli assegni del personale stabilito dalle piante organiche vigenti alla data del presente decreto saranno aumentati dell'80 per cento.

Art. 4.

Gli aumenti fissati alla tabella *A* annessa alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° maggio 1919.

Per gli aumenti periodici fissati nella stessa tabella valgono per il personale attualmente in servizio le norme di cui al precedente articolo 2.

Gli assegni fissati dalla tabella *B* annessa alla presente legge si applicheranno a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1919-920.

Gli aumenti di stipendio, derivanti dalla presente legge saranno corrisposti per il primo anno fino alla concorrenza di lire duemila. La differenza in più verrà corrisposta con successivi aumenti annuali non superiori a lire mille ciascuno.

Art. 5.

Alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto 8 luglio 1919, n. 1323, sono sostituite le seguenti:

Tabella A.

Stipendio	Direttori		Professori		Segretari economi	Segretari applicati	Bidelli e uscieri
	Regi Istituti	Regie scuole	Regi Istituti	Regie scuole			
Iniziale	8,000	7,500	6,000	5,500	4,000	3,000	2 400
Dopo il 4° anno di servizio	8,800	8,300	6,800	6,300	4,500	3,400	2,700
Dopo l'8° anno di servizio	9,600	9,100	7,600	7,100	5,000	3,800	3,000
Dopo il 12° anno di servizio	10,400	9,900	8,400	7,900	5 500	4,200	3,300
Dopo il 16° anno di servizio	11,200	10,700	9,200	8,700	6,000	4,600	3,600
Dopo il 21° anno di servizio	11,900	11,400	9,900	9,400	6,400	4,900	3,800
Dopo il 26° anno di servizio	12,600	12,100	10,600	10,000	6,800	5,200	4,000
Dopo il 30° anno (per merito)	13,330	12,800	11,300	10,800	7,300	5,600	4,300

Tabella B.

Incarichi	prime ore	le altre ore
Nei Regi Istituti di materie tecniche e di coltura	570	300
Nei Regi Istituti di materie grafiche (calligrafia, dattilografia e stenografia)	500	240
Nelle Regie scuole di materie tecniche e di coltura	525	270
Nelle Regie scuole di materie grafiche (calligrafia, dattilografia, stenografia e disegno)	500	200

Art. 6.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, mediante decreto Reale, alla impostazione sul bilancio passivo del Ministero dell'industria e del commercio delle ulteriori somme in aggiunta a quelle indicate nell'art. 7 del decreto 8 luglio 1919, n. 1323, necessarie a far fronte agli aumenti portati dalle precedenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 474 *che abroga le disposizioni di quello 6 aprile 1920, n 405 relative al numero delle pagine dei giornali ed alla superficie dei manifesti.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 aprile 1920, n 405;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1921, n. 14, col quale veniva abrogato l'art. 2 del su citato decreto limitante la superficie dei manifesti murali;

Ritenuta l'opportunità di abrogare anche le disposizioni dell'art. 1 del decreto stesso, che limitano il numero delle pagine dei giornali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data del presente decreto le disposizioni del decreto 6 aprile 1920, n. 405, restano interamente abrogate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, il guardasigilli: FERA.

Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, *che approva il regolamento per il personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato. (Canali Cavour e canali dell'antico demanio).*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

E' approvato l'annesso regolamento sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, pel personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato (Canali Cavour e canali dell'Antico Demanio).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA

Visto, il guardasigilli: FERA.

MINISTERO DELLE FINANZE.
Direzione generale del demanio.

REGOLAMENTO per il personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

(Canali Cavour e Canali dell'antico demanio).

CAPO I.

Dei custodi e assistenti idraulici.

Art. 1.

Il personale, incaricato della vigilanza diretta e permanente sulla proprietà e sull'esercizio dei canali d'irrigazione e forza motrice, appartenenti al patrimonio dello Stato (Canali Cavour e Canali dell'antico demanio), è composto di:

1° 150 custodi;

2° 15 assistenti idraulici.

Il riparto del detto personale per Uffici e Provincie deve conformarsi alle indicazioni della tabella allegato *B*, la quale potrà essere modificata con decreto Ministeriale, quando le esigenze del servizio lo richiedano.

CAPO II.

Ammissione all'impiego e promozioni.

Art. 2.

L'impiego di custode si consegue per esami di concorso che sono scritti ed orali.

Formano oggetto delle prove scritte;

a) calligrafia;

b) aritmetica elementare;

c) misurazione e calcolazione di superficie e volumi;

d) compilazione di rapporti;

e) compilazione di giornali di lavori, di libretti, di misure, stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti;

f) disegno lineare altimetrico e planimetrico.

Le prove orali poi verseranno sulle precedenti e seguenti materie;

g) cognizioni tecniche e pratiche sul regime in genere dei canali, sulla misurazione e distribuzione delle acque, sull'assistenza ai lavori idraulici;

h) provvedimenti immediati da prendersi in casi di sconcerti nelle arginature;

i) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, rilievo di sezioni trasversali colle staggie e livellette a bolla;

l) elementare conoscenza pratica del servizio telegrafico, in quanto riguarda l'uso della macchina Morse, per la trasmissione e il ricevimento dei telegrammi e la manutenzione degli apparecchi.

Art. 3.

Le prove d'esame avranno luogo o presso gli uffici tecnici di finanza, che hanno gestione di canali, o presso l'Amministrazione dei canali Cavour, secondo la designazione che sarà fatta volta per volta, dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il concorso sarà bandito con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed indicherà il numero dei posti da conferire, il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al concorso, il luogo e il giorno in cui le prove avranno principio.

Art. 5.

Chi intende concorrere deve far pervenire, entro il termine stabilito, una domanda in carta da bollo da L. 2 al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) indicando chiaramente il

nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio, dove debbono essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Alle domande devono essere uniti i seguenti documenti in forma regolare:

a) atto di nascita, da cui risulti, che l'aspirante, alla data dell'apertura del concorso, ha una età non superiore ai trenta anni, non inferiore ai ventuno;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato o da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o - in difetto e per giustificate circostanze - da un medico condotto comunale;

d) certificato di non incorsa penalità;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) la prova di aver ottemperato agli obblighi di leva;

g) l'attestato originale della licenza di scuola tecnica.

I documenti di che alle lettere *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore di sei mesi al giorno della presentazione.

Art. 6.

Il Ministero si pronunzia sulle domande e ne comunica l'esito ai richiedenti.

Art. 7.

Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice è nominata dal Ministero delle finanze ed è composta da un direttore capo divisione del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), presidente, e dall'amministratore generale dei canali Cavour o dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza designato a sede di esame, da due ingegneri dell'Ufficio tecnico e da un segretario amministrativo del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) che compie pure le funzioni di segretario.

Art. 8

Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni in ciascuno dei quali i candidati svolgono i temi, loro proposti, in otto ore.

Nel primo giorno svolgeranno i tre temi sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 2.

Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie indicate nelle lettere *d*) ed *e*).

Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera *f*) con facoltà di dare prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

Art. 9.

Ultimate le votazioni sulle prove scritte la Commissione invita alle prove orali i candidati risultati idonei. Nei giorni e nelle ore indicate ciascun candidato darà saggio in campagna, per un'ora, della sua abilità in generale e particolarmente sui rilievi di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 e, con risposte a voce, per mezz'ora, delle sue cognizioni su tutte le materie del concorso.

Art. 10.

La graduatoria di merito dei candidati è fatta dalla Commissione e trasmessa immediatamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio).

Il Ministero delle finanze, avuta la relazione della Commissione esaminatrice, approva la graduatoria o procede alle nomine secondo la graduatoria stessa.

Art. 11.

Entro il primo anno dalla nomina, e col semplice preavviso di un mese, il Ministero ha piena e assoluta facoltà di licenziare quei nuovi agenti che, nel disimpegno del loro servizio, dimostrino incapacità o insufficienza fisica o mentale o abbiano dat motivo a ritenerli di moralità non buona. Nessun compenso speciale sarà dovuto, in questo caso, all'agente licenziato.

Art. 12.

I candidati che, pur essendo riusciti idonei nella prova d'esame, non possono, per ragione di graduatoria, trovare collocamento nei posti vacanti, per cui è stato bandito il concorso, non hanno alcun diritto a coprire le vacanze che si possono verificare, ulteriormente, nella stessa categoria di personale.

È però in facoltà del Ministero di derogare a questa norma entro l'anno della proclamazione del risultato del concorso, quando vi siano particolari ragioni di opportunità, rispettando l'ordine di classificazione dei candidati idonei.

Art. 13.

I posti di assistente idraulico sono conferiti, esclusivamente per merito, ai custodi che abbiano almeno otto anni di servizio.

La scelta sarà fatta da una Commissione nominata dal ministro delle finanze e composta dal direttore generale del demanio che la presiede, da due ispettori superiori degli Uffici tecnici di finanza, dal direttore capo della divisione da cui dipende il personale dei canali demaniali patrimoniali e da un segretario amministrativo della divisione predetta, con le funzioni di segretario.

Per le promozioni essa terrà presenti gli specchi caratteristici dei custodi e qualunque altro elemento che possa influire nel suo giudizio e potrà sentire o richiedere informazioni dai competenti ingegneri capi.

Art. 14.

Il personale di custodia è nominato e promosso con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

CAPO III.

Competenza e mansioni.

Art. 15.

Tutti gli appartenenti al personale di ruolo per la custodia dei Canali patrimoniali dello Stato hanno qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza giusta gli articoli 162 e 175 del Codice di procedura penale e l'art. 36 della legge (testo unico) 21 agosto 1901, n. 409, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Le Intendenze o l'Amministrazione dei Canali Cavour, secondo i casi, debbono comunicare in copia alle prefetture e alle procure Regie le disposizioni ministeriali che portano l'ammissione di nuovo personale e promuovere dalle Regie procure che i nuovi nominati prestino giuramento innanzi al pretore, ai sensi dell'art 36 del testo unico predetto.

Art. 16.

Le Intendenze e l'Amministrazione dei Canali Cavour promuovono dai prefetti a favore dei nuovi nominati il rilascio della licenza gratuita di porto d'armi

Art. 17.

Tutto indistintamente il personale di custodia è assegnato, giusta la tabella di riparto, allegato *B*, alla immediata dipendenza degli Uffici tecnici di finanza e dell'Ufficio centrale dei canali Cavour, che ne dispongono, secondo le varie esigenze, per la vigilanza sullo stato di consistenza e di conservazione dei canali ed accessori, le perlustrazioni necessarie a mantenere il contatto fra gli agenti limitrofi, la distribuzione delle acque fra i tronchi principali e secondari, la manovra delle paratoie, cateratte, chiuse ed altri ordegni regolatori, la ripartizione esatta della competenza d'acqua singoli utenti, la denuncia e la repressione degli abusi con le speciali norme vigenti per ogni canale, l'assistenza alle esecuzioni opere di ordinaria manutenzione, le prime riparazioni ai improvvisi, ed in genere per tutti i servizi essenzialmente teriali attinenti alla gestione attiva e passiva dei canali stessi

Art. 18.

I custodi hanno per compito, in particolare, la vigilanz

diata su di un canale, un gruppo di canali o un tronco di canale, secondo l'assegnazione da farsi dall'Ufficio tecnico competente. Essi debbono percorrere l'intiero tronco affidato loro, ordinariamente, ogni due giorni, e straordinariamente, secondo le disposizioni e gli ordini dei superiori.

I custodi rispondono del regolare funzionamento dei congegni, paratoie, cataratte, bocche d'irrigazione, ecc., al cui maneggio sono preposti; dei lavori di piccola manutenzione per la sollecita riparazione dei guasti; della regolare distribuzione delle acque agli utenti, secondo gli ordini di servizio ricevuti dall'assistente idraulico, da cui dipendono.

In caso di abusi scoperti, stendono senz'altro il verbale di contravvenzione, o provvedono per la denuncia dei fatti abusivi da reprimere in via civile, riferendone contemporaneamente all'assistente idraulico o a chi ne fa le veci.

Art. 19.

I custodi sono provvisti dai rispettivi uffici tecnici di un apposito distintivo costituito dalla sigla C. D. in metallo bianco fissata al bavero della giubba e dalla scritta «Custode canali demaniali» in lana rossa, applicata al nastro del cappello o al bordo del berretto.

Gli agenti in servizio devono sempre portare questi distintivi in modo ben visibile.

Art. 20.

La provvista degli attrezzi necessari alla esecuzione del servizio di custodia è fatta, a seconda delle occorrenze, per cura e sotto la responsabilità degli uffici tecnici; tutto il personale di custodia è però tenuto individualmente a rendere stretto conto di quanto abbia ricevuto in consegna per questo titolo.

Con lo stesso criterio gli agenti che ne facciano domanda saranno provvisti di rivoltella a spese dell'Amministrazione.

Art. 21.

L'assistente idraulico, che ha la sua sede presso l'Ufficio tecnico di finanza o presso uno degli uffici tecnici dipendenti dall'Amministrazione dei canali Cavour, invigila perchè il personale di custodia, al quale è preposto, adempia completamente e lodevolmente il suo dovere.

L'assistente idraulico, o chi ne fa le veci, deve una volta al mese percorrere tutti i canali o tronchi di canali, posti sotto la giurisdizione dell'Ufficio da cui dipende, e rilevarne le condizioni materiali di conservazione; accertarsi dello stato dei lavori in corso; notare gli inconvenienti e gli abusi che si verificano nelle utenze e nel servizio di custodia e riferirne con dettagliato rapporto all'Ufficio tecnico.

Avvenendo guasti, deve immediatamente recarsi sul luogo e predisporre le opere di riparazione urgenti in attesa dell'arrivo del tecnico.

Deve inoltre coadiuvare il personale tecnico nei rilievi di campagna, sorvegliare l'esecuzione dei lavori lungo i canali e tenere le contabilità relative; eseguire rilevamenti, copie di disegni e altri lavori che gli siano affidati.

In caso di deficienza di personale di custodia deve assumere la vigilanza immediata di un canale o gruppo di canali.

Art. 22.

È obbligo assoluto degli agenti di custodia di tenere la loro residenza nel luogo nel quale sono assegnati e di non allontanarsene per qualsiasi causa, senza il consenso dell'Ufficio tecnico da cui dipendono.

Art. 23.

Agli agenti di custodia è concesso, ove sia possibile, un locale per l'alloggio, le legna per il fuoco ed una striscia di terreno da coltivare ad orto.

Gli assegni che non si possono somministrare in natura, sono sostituiti da una indennità annua in danaro ragguagliata a L. 100 per l'alloggio, L. 60 per la legna e L. 40 per l'orto, se l'agente ha famiglia; L. 60 per l'alloggio, L. 36 per la legna e L. 24 per l'orto, se l'agente è celibe o vedovo senza prole o non abbia comunque il carico della famiglia.

Agli effetti del presente articolo si considerano come componenti la famiglia soltanto la moglie, i figli maschi minorenni le figlie nubili, sempre che convivano stabilmente con l'agente.

Al pagamento delle indennità provvederanno semestralmente, nella rispettiva competenza, le Intendenze di finanza e l'Amministrazione dei Canali Cavour, mediante fondi a disposizione, previo accertamento, anno per anno, dello stato di famiglia dei singoli agenti.

Art. 24.

Gli agenti di custodia, quando debbano recarsi in servizio fuori della propria zona di giurisdizione, hanno diritto all'indennità di missione di L. 6 al giorno e di percorrenza di L. 0,50 a km. su via ordinaria e al biglietto di 2ª classe, aumentato di due decimi, sul trasporto in ferrovia o altri mezzi a trazione meccanica, se assistenti idraulici, a quella di L. 5 e di L. 0.30 a km. e al biglietto di 3ª classe aumentato di due decimi, se custodi.

Quando, per ragioni di urgenza, l'agente sia obbligato a prestare servizio notturno, ha diritto all'indennità di L. 4 se assistente idraulico, di L. 3 se custode.

L'indennità di notturna non è cumulabile con l'indennità di missione.

Quando la missione si esplichi nella stessa giornata l'indennità relativa è ridotta a due terzi.

CAPO IV.

Trattamento economico.

Art. 25.

È adottato il sistema dei ruoli aperti, e ciascun agente consegue un aumento periodico di stipendio, per anzianità nel grado secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 26.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono stabiliti dalla tabella approvata con decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 2065, ed annessa al presente regolamento (allegato A).

Art. 27.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti agli agenti che abbiano dimostrata idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito e anche di due per merito eccezionale.

L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un decimo degli agenti di ciascun grado e della medesima anzianità e quella di due anni a più di un ventesimo.

Il giudizio sulla concessione degli aumenti di stipendio e sulle anticipazioni sarà dato dalla Commissione di cui all'art. 13.

L'agente che non abbia ottenuto giudizio favorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 28.

Quando l'agente rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi, complessivamente, in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico.

Il periodo di assenza per malattia, eccedente i due mesi, si calcola per metà.

Art. 29.

Agli agenti che abbiano prestato, in modo continuativo, un ser-

vizio in qualità di straordinario o avventizio, in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio, uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o avventizio.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 30.

Il custode che, alla data della promozione al grado di assistente idraulico abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti.

Art. 31.

Gli agenti, attualmente in servizio, saranno collocati nei quadri di classificazione, tenendo conto della loro complessiva anzianità.

CAPO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 32.

Le pene applicabili al personale di custodia dei canali sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio;

3° la sospensione dallo stipendio e dal servizio;

4° la dispensa dal servizio;

5° la destituzione.

Art. 33.

La cognizione dei fatti e l'applicazione delle pene entro i limiti delle misure stabilite competono:

1° agli ingegneri capi degli Uffici tecnici di finanza;

2° agli intendenti di finanza o all'amministratore generale dei canali Cavour;

3° al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio).

Art. 34.

La censura consiste in un ammonimento che l'amministratore generale dei canali Cavour o l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, da cui l'agente dipende, fa per iscritto al colpevole intorno alla mancanza commessa.

Può essere revocata dopo un anno, se il colpevole abbia tenuta buona condotta.

Art. 35.

Compete agli ingegneri capi degli Uffici tecnici di finanza o all'amministratore generale dei Canali Cavour il giudizio sulle seguenti mancanze:

1° irregolarità di condotta privata;

2° trasmissione di domande o sollecitazioni senza osservare la via gerarchica;

3° mancanza di diligenza ed operosità nel disimpegno delle mansioni di servizio;

4° arbitraria assenza dalla residenza per non oltre cinque giorni;

5° mancanza di vigilanza sul personale dipendente;

6° insubordinazione verso superiori di grado inferiore all'ingegnere capo;

7° trasgressione agli ordini dei superiori;

8° inadempimento di qualsiasi dovere di servizio, senza danno del servizio stesso.

Per tali mancanze l'amministratore generale dei canali Cavour o gli ingegneri capi applicheranno, secondo l'entità o l'importanza del fatto, la censura o la sospensione dallo stipendio fino a cinque giorni.

Art. 36.

Compete agli intendenti di finanza o all'amministratore generale dei canali Cavour il giudizio sui seguenti fatti:

1° recidiva nelle mancanze di cui all'art. 35;

2° insubordinazione verso l'ingegnere capo o il dirigente l'Ufficio esterno dei canali Cavour;

3° ubriachezza in tempo di servizio ordinario o di sorveglianza dei lavori;

4° arbitraria assenza dalla residenza per oltre cinque giorni;

5° accettazione di mance, doni o altri benefici per cause di servizio, senza danno dell'Amministrazione;

6° inadempimento colposo di qualsiasi dovere di servizio con danno effettivo del servizio.

Per tali mancanze gli intendenti di finanza o l'amministratore generale dei Canali Cavour applicheranno la sospensione dello stipendio fino a 15 giorni.

Art. 37.

Il Ministero punisce gli agenti:

1° con la sospensione dello stipendio e dal servizio fino ad un mese per insubordinazione verso l'intendente di finanza o l'amministratore generale dei Canali Cavour;

2° con la sospensione dallo stipendio e dal servizio fino a due mesi:

a) per recidiva nel fatto di cui al precedente n. 1;

b) per recidiva nei fatti di cui all'art. 36.

Art. 38.

Il Ministero può decretare la dispensa dal servizio per le seguenti cause:

1° recidiva nei fatti sui quali fu dal Ministero inflitta la sospensione dallo stipendio o dal servizio;

2° arbitraria assenza di oltre un mese;

3° persistenza dopo regolare diffida ad esercitare atti di commercio o ad assumere incarichi estranei al servizio;

4° grave abuso di autorità;

5° grave abuso di fiducia;

6° inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

7° mancanza contro l'onore e qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Art. 39.

Il Ministero decreta la destituzione:

1° per inadempimento doloso dei doveri di servizio, se anche non vi sia condanna giudiziaria;

2° per condanna, passata in giudicato, ad oltre un anno di carcere.

Art. 40.

In caso che concorrano nel fatto circostanze, che ne attenuino l'entità e l'importanza, la dispensa dal servizio può essere sostituita con la sospensione dallo stipendio e dal servizio per la durata da due a sei mesi e la destituzione può essere sostituita dalla dispensa dal servizio.

Art. 41.

Eccetto il caso in cui la punizione sia effetto di condanne penali non può farsi luogo ad applicazione di veruna pena disciplinare se prima non sia stato invitato il colpevole ad esporre le proprie giustificazioni per iscritto o oralmente.

Contro le punizioni inflitte dagli ingegneri capi degli Uffici tecnici di finanza, dall'amministratore generale dei Canali Cavour e dagli intendenti di finanza è ammesso gravame al Ministero delle finanze.

Art. 42.

Qualunque agente imputato di delitto può essere sospeso dallo stipendio e dalle funzioni.

Viene sempre sospeso se perseguito da mandato di cattura.

Il Ministero ha facoltà di accordare all'agente stesso od alla sua

famiglia un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio.

Art. 43.

Durante il procedimento penale non si fa luogo nè a promozione dell'agente, sebbene fosse stato già riconosciuto promovibile, nè a giudizione sulla sua promovibilità.

Art. 44.

Qualora l'agente venga prosciolto dalla imputazione o assolto dall'accusa, la sospensione si ritiene come non avvenuta.

Il Ministero può tuttavia, per punizione disciplinare, privare l'agente di tutto o parte dello stipendio non percetto durante la sospensione.

Art. 45.

Per condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale o alla sorveglianza speciale della autorità di pubblica sicurezza, l'agente rimane sospeso dallo stipendio, finchè non abbia scontata la pena.

Può dal Ministero essere assegnato alla famiglia del condannato un assegno alimentare non superiore ad un terzo.

Art. 46.

Qualunque punizione disciplinare è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze e annotata nel fascicolo personale del punito.

Art. 47.

Il tempo della sospensione non è calcolato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio di cui agli articoli 25 e seguenti.

Art. 48.

Nei casi pei quali sono comminate la dispensa dal servizio o la destituzione, si dovrà sentire il parere della Commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 49.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 50.

La decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919.

Agli agenti cui spetta un aumento maggiore di L. 1500 è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di tal somma. La differenza sarà concessa nei tre anni successivi al 1° dicombre 1919 in ragione di un terzo per ogni anno, indipendentemente dagli aumenti periodici di stipendio, fino al raggiungimento del massimo.

Per ogni altro effetto il presente regolamento avrà vigore dopo il 15° giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ai posti di custode vacanti alla data di pubblicazione del presente regolamento saranno nominati, se idonei, a giudizio di una Commissione, composta come all'art. 13, i salariati avventizi che abbiano almeno 2 anni di servizio, sia pure interrotto, presso l'Amministrazione dei Canali cavour o presso i Canali dell'antico Demanio, che non abbiano superato i 40 anni e che si dichiarino disposti a raggiungere quella qualsiasi residenza che possa loro essere assegnata.

Allegato A.

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO

Personale dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

TABELLA DEGLI STIPENDI
approvata con R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2065.

Denominazione dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado	Scala progressiva degli stipendi annuali individuali	Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore
Custode	150	2400	5
		2700	5
		3000	5
		3000	5
		3:00	5
		3700	—
Assistente idraulico	15	3500	5
		4000	5
		4500	5
		5000	—

Allegato B.

Tabella di reparto degli agenti di custodia dei canali patrimoniali.

Uffici tecnici	Provincie	Assistenti idraulici	Custodi
Ufficio tecnico centrale dell'Amministrazione dei canali Cavour	Torino-Alessandria	8	102
Alessandria	Alessandria	1	2
Ancona	Ancona	—	—
Caserta	Caserta	1	7
Catania	Siracusa Catania	1	8
Cuneo	Cuneo	1	6
Firenze	Firenze	—	3
Lucca	Lucca-Massa	1	5
Milano	Milano	1	2
Modena	Modena-Reggio Emilia	—	4
Palermo	Palermo	1	6
Parma	Parma	—	—
Pisa	Pisa	—	2
Siena	Grosseto	—	—
Torino	Torino	—	3
		15	150

Il ministro
FACTA

Regio decreto 20 marzo 1921, n. 462, ***che introduce variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921 in conseguenza di conversioni di rendite del consolidato 4,50 0[0 in altre del consolidato 3,50 0[0.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata, 4,50 0[0 netto in altra del consolidato 3,50 0[0 netto;

Visto l'art. 2 della legge stessa, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione le rendite 4,50 0[0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in quanto non vengano, successivamente per effetto di qualsiasi operazione, trasferite ad altri intestatari ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto Reale 16 gennaio 1921, n. 18, relativo a variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-921 dipendenti da conversioni di rendite del consolidato 4,50 0[0 netto in altre del consolidato 3,50 0[0 netto eseguite nell'esercizio 1919-920;

Veduta la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, con la quale venne prorogato l'esercizio provvisorio fino a quando i bilanci non siano approvati per legge:

Ritenuto che nel corso del trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1920 venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4,50 0[0 di lire 81 e l'iscrizione di altra del Consolidato 3,50 0[0 di lire 63, nonchè la ricostituzione dell'annua rendita consolidata 4,50 0[0 di lire 78 e l'annullamento di altra del Consolidato 3,50 0[0 di lire 60,67;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere soltanto per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-1921 relativi ai debiti consolidati suddetti;

Visto l'articolo 14 del regolamento sopra ricordato:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del Debito pubblico nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1920 saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-921, le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4:

Antiche rendite consolidate nominative 4,50 0[0 netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.

In diminuzione:

Interessi per i trimestri al 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1921, sulla rendita annua di L. 81, annullata con decorrenza dal 1° ottobre 1920 per conversione del cons. 3,50 0[0 (1902) . . .		60 75
In aumento:		
Interessi per i trimestri al 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1921 sulla rendita di L. 78 inscritta nel secondo trimestre dell'esercizio		58 50
Competenze differenziali dal 9 luglio 1919 al 30 settembre 1920 tra la rendita di L. 78 reinscritta nel cons. 4,50 0[0 e quella di L. 60,67 annullata nel cons. 3,50 0[0 (1902)	21 27	79 77
Da aumentare . . .		19 02

Al capitolo n. 5:

Rendita con. 3,50 0[0 netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.

In aumento:

Interessi per i trimestri dal 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1921 sulla rendita di L. 63 inscritta con godimento 1° ottobre 1920 nel 2° trimestre dell'esercizio	47 25
In diminuzione:	
Interessi al 1° gennaio 1921, 1° aprile e 1° luglio 1921 sulla rendita di L. 60,67 annullata perchè ricostituita in consolidato 4,50 0[0 (antiche rendite)	45 50
Da aumentare . . .	1 75

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

Visto, Il Guardasigilli: Fera.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 409. **Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, viene modificato lo statuto organico della Cassa di** risparmio di Ronciglione.

N. 410. **Regio decreto 17 marzo 1921, col quale, sulla** proposta del ministro dell'industria e commercio viene provvisoriamente sospesa l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Torino.

N. 413. **Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Rossino ad applicare la tassa di soggiorno e si omologa il regolamento per la medesima.**